

Proc. N. 23374/2005 r.g.

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
4 ° SEZIONE CIVILE

8961/06
6721/06

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopra indicata, promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliata in
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta
e difende per procura a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTO

e
[redacted] in persona del legale rappresentante sig.
[redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] presso
lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende per procura a
margine della comparsa di costituzione;

CONVNEUTA ESTROMESSA

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 23.3.2006 come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.3.2005, la sig. [redacted]
[redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il marito, sig. [redacted]
ed esponeva quanto segue:

- i coniugi adottarono inizialmente il regime di comunione legale, quindi, con atto del 18.10.2001, rogito Notaio [redacted], optarono per quello di separazione dei beni;
- con ricorso depositato il 24.11.2004 il sig. Parisi instaurava procedimento per la separazione personale giudiziale con udienza di prima comparizione fissata al 31.5.2005;

"rilevato che la pretesa dell'attrice, di restituzione di metà del controvalore della vettura [redacted], si fonda su elementi documentali e non contestati, ossia: - la persistenza della comunione legale tra coniugi al momento dell'acquisto della vettura (9.5.2001); - la convenzione matrimoniale del 18.-10.2001, avente al oggetto la scelta del regime di separazione dei beni (scelta che lascia in vita lo stato di contitolarità indivisa dei diritti sui beni comuni acquistati in costanza del precedente regime di comunione con sostituzione, in ordine ai poteri di amministrazione e disposizione, della disciplina della comunione ordinaria alla disciplina della comunione legale); - l'avvenuta vendita della vettura da parte del convenuto in data 29.3.2004 (doc. n. 3 att.) alla [redacted], per la somma di [redacted]. L'impossibilità di ottenere la ricostituzione della comunione in natura, ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'accoglimento di tale istanza "

La causa non comportava istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti, avendo entrambe le parti rinunciato a formulare istanze istruttorie.

Quindi, precisate le conclusioni e depositate memorie conclusionali e di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi di fatto rilevanti al fine del decidere sono pacifici e documentati: - l'autovettura in questione è stata acquistata il 9.5.2001, vigente il regime di comunione legale tra i coniugi; - la convenzione di separazione dei beni è del 18.10.2001, anteriore alla vendita del bene avvenuta il 29.3.2004.

Ciò premesso, come anticipato con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., si osserva che il mutamento convenzionale del regime patrimoniale tra i coniugi con opzione per la separazione dei beni determina lo scioglimento della comunione legale dalla data di stipulazione del relativo atto notarile e la cessazione del corrispondente regime patrimoniale e, per quanto attiene ai rapporti anteriori già ricadenti nella comunione, lascia in vita lo stato di contitolarità indivisa dei diritti sui beni comuni, con la sostituzione, in ordine ai poteri di amministrazione e di disposizione, della disciplina della comunione ordinaria alla disciplina della comunione legale.

Per tale ragione, la domanda fondata sull'art. 184 c.c. risultava inammissibile, prima ancora che inaccoglibile per l'intervenuta vendita a terzi dell'autovettura, non potendo ricostituirsi sul bene un regime patrimoniale ormai sciolto, mentre, come è pacifico anche per il convenuto, all'attrice spettava un credito corrispondente al 50% del ricavato dalla vendita.

Il convenuto sostiene di non aver mai disconosciuto il credito dell'attrice, ma che questa era tenuta a farlo valere solamente nell'ambito di un giudizio di divisione di tutti i beni della comunione. Tale tesi non è condivisibile, perché, in base ai principi che regolano la comunione semplice, l'alienazione del bene comune obbliga chi la compie a corrispondere il valore pro quota all'altro partecipante alla comunione e nulla impone di attendere la divisione.

Il convenuto contesta, poi, l'entità della pretesa di parte attrice, osservando che il prezzo di vendita dell'autovettura è stato di [redacted] e non di [redacted], come indicato in atto di citazione e ritenuto con l'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Neppure tale osservazione è condivisibile; infatti, dalla copia del certificato di proprietà (doc. n. 3 att.) risulta che la vendita è avvenuta al prezzo di [redacted], come da dichiarazione sottoscritta in data 29.3.2004 dal venditore sig. [redacted] (sottoscrizione non

disconosciuta), mentre di un diverso certificato indicante la somma di € [redacted] (indicato dall'attore come prodotto dalla [redacted], che ha ritirato il proprio fascicolo) non vi è traccia in atti.

In conclusione, l'ingiunzione ex art. 186 ter cpc va confermata, con la precisazione che essa ha avuto esecuzione, come concordemente danno atto le parti.

La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice è inammissibile perché è stata introdotta per la prima volta in sede di precisazioni delle conclusioni, anziché con l'atto di citazione o, al più tardi, all'udienza ex art. 183 c.p.c. o con memoria autorizzata ai sensi del quinto comma della norma.

Le spese ulteriori rispetto a quelle già liquidate con l'ordinanza del 9.12.2005 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ridotti gli importi indicati nella nota spese di parte attrice per tener conto della reale portata e difficoltà delle questione trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide sulle domande in atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc e depositata il 9.12.2005, con cui il Tribunale ha ingiunto al sig. [redacted] di pagare alla sig.ra [redacted] la somma di € [redacted] con gli interessi dalla domanda al saldo e le spese liquidate in € [redacted], dando atto che l'ordinanza ha avuto integrale esecuzione; condanna il convenuto alla rifusione a favore dell'attrice delle ulteriori spese di lite, che liquida in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano il 13 luglio 2006

Il Giudice
Lucia Formica

